

Relazione di minoranza al progetto di legge:

Norme per la prevenzione dell'evasione fiscale con uso di documenti falsi e previsione dell'aggravante di "Associazione a delinquere di stampo malavitoso"

Il giorno 18 maggio 2010 la Commissione Consiliare Finanze e Bilancio ha approvato il progetto di legge in oggetto con un consenso pressoché unanime ad eccezione di un voto di astensione.

Il progetto fa parte del cosiddetto "pacchetto trasparenza", ovvero di quelle misure individuate come condizione necessaria per potere allineare la normativa sammarinese agli standard internazionali in materia di legalità e per l'armonizzazione del Codice Penale per quanto riguarda reati come la falsa fatturazione, la frode fiscale e i comportamenti analoghi.

Il Titolo I infatti definisce i comportamenti che integrano la fattispecie di reati aventi come oggetto la evasione di imposte e tributi commessa mediante l'uso di documenti falsi.

È prevista inoltre, al Titolo II, l'introduzione della circostanza aggravante di "associazione a delinquere di stampo malavitoso" al fine di commettere misfatti, che può comportare un aumento della pena fino a due gradi, relativamente al reato commesso.

Tale modifica era più che doverosa considerato che anche San Marino non è immune da infiltrazioni mafiose, per quanto per ora queste avvengano per lo più a livello economico, ma non per questo meno insidiose.

Ovviamente per essere sempre aggiornati in tema di contrasto alla criminalità organizzata occorre essere dotati delle più moderne tecniche investigative, così come è opportuno tenere adeguatamente monitorata la situazione sotto il profilo degli investimenti che vengono fatti in Repubblica in ragione di quelli che possono essere dei numeri verosimili per una realtà come la nostra, non basta certo l'approvazione di una legge!

La norma che si va ad introdurre consente inoltre una migliore collaborazione tra la Magistratura sammarinese e quella italiana, poiché si riconosce una maggiore gravità ai reati commessi in questa circostanza, e una sempre maggiore integrazione tra ordinamenti di Stati differenti ma che si ritrovano a dovere fare i conti, seppure in proporzioni ben diverse, con lo stesso fenomeno.

Va tuttavia fatta osservare una palese incongruenza con quanto previsto dall'art. 389 del Codice Penale il quale impone che l'azione penale venga esercitata solo decorsi 90 giorni dall'accertamento definitivo e senza che il reo abbia provveduto a versare la somma ad esso addebitata.

Risulta alquanto singolare la tecnica legislativa adottata: sarebbe stato molto più opportuno andare a modificare l'articolo suddetto prevedendo una procedibilità uguale per tutte le casistiche, e questo vale anche per gli altri articoli citati nel provvedimento in esame, quali l'art 388 e 199 bis.

Non risulta infatti chiaro cosa si voglia intendere quando si prevede che "ai soli fini della presente legge non operano le condizioni di punibilità e procedibilità previste dagli

articoli 199 bis comma 3, 388 e 389 del Codice Penale". Tale dizione è facile prevedere che andrà a creare una serie di problemi di carattere tecnico e operativo, in quanto non è chiaro quando il Giudice dovrà applicare le disposizioni della presente legge o quelle previste dagli articoli citati, che, si badi bene, non vengono abrogati né riscritti ma rimangono in sospeso in una sorta di limbo senza sapere a cosa servono ancora.

Non bisogna nemmeno dimenticare che il legislatore, con la legge n. 5 del 1996, ha introdotto in maniera alquanto truffaldina una depenalizzazione *de facto* del reato di frode fiscale, ponendosi in rotta con gli standard internazionali che oggi si cerca faticosamente di andare a recuperare. Tecnicamente il reato di frode continua ad essere contemplato dalla nostra Legge Penale ma, dal punto di vista pratico, è sottoposto alla già citata condizione di procedibilità subordinata al preventivo accertamento dei tributi evasi che ha in questo modo bloccato ogni tipo di collaborazione con le Autorità Giudiziarie straniere, impedendo cioè di rispondere in maniera positiva alle richieste di rogatoria che pervengono al nostro Tribunale Unico, dal momento che in fase di indagine non è ancora stato possibile giungere all'accertamento, che è proprio lo scopo principale dell'indagine stessa.

L'inganno contenuto nella legge del 1996, che rimane formalmente in vigore anche con l'approvazione del presente progetto, è riscontrabile persino nel titolo che viene assegnato all'art 389 del Codice Penale. Se da un lato infatti nel testo della disposizione viene descritta con chiarezza la tipologia della *frode* fiscale, la denominazione che a questa viene riservata è invece *evasione* fiscale.

L'intento del legislatore dell'epoca non si presta a tante interpretazioni. Si voleva infatti mostrare all'esterno che San Marino puniva anche l'evasione fiscale quando nella realtà non solo l'evasione non veniva considerata reato, ma si giungeva persino a escludere dal novero dei reati perseguibili niente meno che la frode fiscale, per la quale invece la comunità internazionale ha sempre preteso estremo rigore.

Inutile dunque lamentarsi se il nostro Paese è andato incontro a partire dagli anni '90 ad un crescente deficit di credibilità di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze. Ad una politica lungimirante non poteva sfuggire che il mancato rispetto degli impegni presi, anche a fronte della firma di accordi di portata internazionale come quello valutario del 1991, del Protocollo aggiuntivo del 1994, così come delle lettere sottoscritte con l'OCSE in cui si prometteva di contrastare i fenomeni discorsivi, avrebbe portato ad una crisi nei rapporti tra la nostra Repubblica e gli altri Stati, a partire proprio dall'Italia che è il nostro principale partner commerciale e non solo, e più di tutti ha dovuto fare i conti con le furbizie e la mancanza di coerenza mostrata in queste occasioni da queste scelte politiche di piccolo cabotaggio.

Con il progetto di legge in esame si è scelto di non volere fare chiarezza fino in fondo perdendo una buona occasione per superare quella stagione di ambiguità che ha consentito la crescita di un sistema eccessivamente permissivo, sia per i controlli scarsi e inefficaci, sia per una certa accondiscendenza da parte della politica che aveva invece il compito di vigilare attentamente. Né il Governo né la maggioranza infatti sono stati in grado di spiegare il motivo per cui hanno scelto di mantenere questa forma ibrida di coesistenza tra norme che prevedono procedure sostanzialmente diverse per la stessa

tipologia di reato, così come hanno preferito mantenere l'indicazione fuorviante contenuta nel titolo dell'art. 389 senza andare invece a codificare la natura penale anche dell'evasione fiscale, cosa che ci avrebbe consentito di uniformare le nostre leggi alle mutate sensibilità della comunità internazionale la quale sta conducendo una vera e propria battaglia contro i paradisi fiscali e contro ogni forma di evasione fiscale oltre che di frode.

Registriamo dunque negativamente questo elemento che non risponde ad una logica di coerenza tra enunciati e azioni conseguenti, e che getta qualche ombra su un provvedimento ritenuto comunque importante per aumentare la legalità e fare crescere la fiducia di cui un Paese come San Marino ha assolutamente bisogno per tornare a essere guardato con rispetto e con favore nelle sedi internazionali, oltre che naturalmente per la primaria esigenza di promuovere un'economia reale basata su attività vere e non su società fittizie costituite a soli fini elusivi e senza alcuna utilità per lo Stato.

Nel rilevare dunque luci ed ombre dell'articolato in esame oggi, vogliamo auspicare sia solo un primo passo nella direzione invocata ormai da tutti, compresi coloro che si sono sempre prodigati per difendere i vecchi capisaldi e l'intangibilità del cosiddetto "sistema San Marino" e che non sia visto dunque come un punto di arrivo, magari al solo scopo di superare la contingenza del momento che ci vede inseriti nella *black list* italiana dei Paesi non collaborativi, dal momento che la trasparenza, la legalità, il rispetto delle regole devono essere un patrimonio comune che prescinde dai rapporti con altri Stati, e, in primo luogo, un'inderogabile esigenza di tutti i Sammarinesi onesti che vogliono un Paese diverso.

Il Relatore di minoranza

- Ivan Foschi -

